

**APPLICAZIONE UNIFORME DELLA NOMENCLATURA COMBINATA (NC)****(Classificazione delle merci)**

(2006/C 85/04)

**Note esplicative adottate a norma della procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune <sup>(1)</sup>**

Le Note esplicative della nomenclatura combinata delle Comunità europee <sup>(2)</sup> sono modificate come segue:

A pagina 357:

**8712 00    Biciclette ed altri velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo), senza motore**

Inserire il testo seguente:

«Rientrano in questa sottovoce le biciclette incomplete che presentano le caratteristiche essenziali delle biciclette complete (Regola generale interpretativa 2 a) per l'interpretazione della nomenclatura combinata).

Una bicicletta incompleta, presentata o meno smontata o parzialmente montata, va classificata alla voce 8712 se costituita da un telaio, una forcella e almeno due dei seguenti elementi:

- le ruote,
- una pedaliera (compresi gli assi e le manovelle dei pedali),
- uno sterzo (compresi il manubrio e le barre del manubrio),
- il sistema frenante».

---

<sup>(1)</sup> GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 426/2006 del Consiglio (GU L 79 del 16.3.2006, pag. 1).

<sup>(2)</sup> GU C 50 del 28.2.2006, pag. 1.